



# *Ministero dell'Istruzione e del Merito*

*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione  
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione  
del sistema nazionale di istruzione*

## **IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTA** la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali come modificata dalla Direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013;

**VISTO** il Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE, come modificato dal Decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento;

**VISTA** l'istanza prot.n. 13400 del 01/08/2018 presentata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite in **Italia** e **Bulgaria**, Paesi appartenenti all'Unione Europea del Sig. Ermanno **MENEGATTI**;

**VISTA** la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206/2007, relativa al titolo di formazione sottoindicato;

**VISTA** l'attestazione N. 07-00-73 rilasciata in data 15/06/2018 dal competente NACID – Centro Nazionale di informazione e documentazione della Repubblica di Bulgaria – in cui si dichiara che il titolare della qualifica indicata nel dispositivo *corrisponde al livello di qualifica "e"* secondo l'art. 11 della Direttiva 2005/36/CE e ss.mm.ii. e costituisce titolo per l'esercizio della professione di *insegnante di Filosofia* per studenti di età compresa tra i 14 e i 19 anni e che la professione di insegnante non è regolamentata in Bulgaria;

**VISTA** l'Ordinanza del CdS, sezione Sesta, n. 3086 del 22/04/2022;

**CONSIDERATO** l'obbligo di ottemperanza alla citata Sentenza del CdS;

**RITENUTO** che l'esecuzione a prestarsi non debba considerarsi acquiescenza alla richiesta dell'interessato, per quanto limitatamente oggetto della pronuncia giudiziale;

**VISTO** l'art. 7 e successive modifiche del già citato decreto legislativo n. 206/2007, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;



*Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione  
del sistema nazionale di istruzione*

**VISTA** la circolare ministeriale prot. n. 5274 del 7.10.2013 che stabilisce le modalità di accertamento e di documentazione della lingua italiana ai fini del riconoscimento della professione di docente, ai sensi della normativa sopra indicata;

**CONSIDERATO** che l'interessato, cittadino italiano di madrelingua italiana, è esentato dalla presentazione della certificazione relativa alla competenza linguistica in quanto ha conseguito la formazione secondaria e accademica in Italia;

**RILEVATO** che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, e successive modifiche, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessato è qualificato nello Stato membro d'origine;

**RILEVATO** altresì, che ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. n. 206/2007 e successive modifiche, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi post – secondari di durata di almeno quattro anni e al completamento della formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post – secondario;

**TENUTO CONTO** di quanto disposto al comma 3, art. 16 del Decreto legislativo più volte citato n. 206/2007, come modificato dal Decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15;

**VISTO** il decreto direttoriale prot. n. 1190 del 19 maggio 2022 che subordina al superamento di misure compensative il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

**VISTA** la nota prot. n. 11877 del 10 ottobre 2023, con la quale l'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria ha fatto conoscere l'esito favorevole della misura compensativa svolta dall'interessato presso il Liceo statale "G. Mazzini" di La Spezia;

## **D E C R E T A**

**1.** Il titolo di formazione professionale così composto:

- Laurea in "Filosofia" conseguita il 28 novembre 2000 presso l'Università degli Studi di Pisa;
- Certificato di qualifica professionale di "Insegnante di Filosofia" serie NBU N.004105, n. registrazione 897 rilasciato il 27 03 2018 dalla Nuova Università Bulgara di Sofia,

posseduto dal Sig. Ermanno MENEGATTI nato a La Spezia (Italia) il 31/10/1975, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado per la classe di concorso:

**A18 – FILOSOFIA E SCIENZE UMANE**



*Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione  
del sistema nazionale di istruzione*

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009, è pubblicato sul sito istituzionale di questo Ministero - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione.

**IL DIRETTORE GENERALE**

*Fabrizio Manca*